



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Codice ente 10963

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 27

DEL 15-04-2025

(Proposta n. 37/2025)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

SESSIONE Ordinaria

SEDUTA Pubblica

Il giorno quindici del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque alle ore 20:00, il Consiglio Comunale legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Ordinaria presso la Sala Conferenze dell'Oasi LIPU Cesano Maderno di via Don Luigi Orione 43.

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
Bocca Gianpiero	P	Dolce Angelo	P
Zanellato Elisa	P	Bacino Vincenzo	P
Boldrini Silvia	P	Giarratano Salvatore	P
Nicolaci Pietro	P	Bosio Luca	P
Ponti Pietro Luigi	A	Crippa Cristiano	P
D'Amato Gianluca	P	Romanò Ivan	P
Scotti Chiara	P	Camisasca Ambra	P
Guanziroli Leonardo	P	Crotta Pietro	P
Vaghi Paolo	P	Santoro Michele	P
De Mango Gianluca	P	Grendene Enrico	P
Romanò Elisa	P	Vincenzi Gaetano	P
Di Staso Raffaele	P	Romanò Marina	P
Speronello Nadia Elisa	P		
Presenti			24

Sono presenti altresì gli Assessori signori:

Francesco Romeo	P
Donatella Migliorino	P
Manuel Tarraso	P
Rosanna Arnaboldi	A
Massimiliano Bevacqua	A
Martina Morazzi	A
Cinzia Battaglia	P

Partecipa Il Segretario generale Dr. Giampaolo Zarcone.

Il Presidente Vincenzo Bacino accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

ATTO N.27

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono entrati in aula l'Ass. R. Arnaboldi e l'Ass. M. Bevacqua.

PREMESSO CHE

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- il comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 abolisce l'imposta unica comunale, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (di seguito "TARI");
- il comma 683 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 prevede che sia il Consiglio comunale ad approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e validato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, convertito dalla legge n. 228 del 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

CONSIDERATO CHE

- il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 attribuisce all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito "ARERA") le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- l'articolo 6 della deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti.

TENUTO CONTO

- della determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- della deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

- della deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*
- della deliberazione di ARERA n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*;
- della deliberazione di ARERA n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*
- della determinazione di ARERA n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”.*

DATO ATTO CHE

- il comma 688 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 statuisce che: *“[...]Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI”*;
- il comma 15 ter dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, stabilisce che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020 [...] I versamenti [della TARI] la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.*

TENUTO CONTO CHE

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 è stato consolidato dall’U.O. Ambiente, convalidato dal soggetto incaricato, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore Gelsia ambiente Srl ed al Comune ed approvato da questo Consiglio nella seduta del 23 aprile 2024;
- la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2025 trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027, anno 2025.

RICHIAMATI

- il bilancio di previsione 2025-2027 approvato da questo Consiglio;
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, redatto dal gestore Gelsia ambiente, aggiornato applicando le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2, consolidato dall’ U.O. Ambiente, validato dal soggetto incaricato, dotato di adeguati profili di terzietà ed approvato da questo Consiglio nella seduta del 23 aprile 2024.

CONSIDERATO che la tariffa del tributo comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’articolo 1 comma 651 della citata legge 147/2013, tiene conto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, in particolare, di quella contenuta nell’art. 4 comma 2, secondo la quale *“l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”*, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica prevista dall’art. 49 comma 10 del Dlgs 22/1997.

RITENUTO di assicurare tale agevolazione per le utenze domestiche mediante riduzione dei costi variabili in misura pari al 100% dell'importo annualmente previsto nel piano finanziario quale entrata da contributi Conai.

RILEVATO CHE le agevolazioni, previste nel vigente regolamento, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

ESAMINATO il prospetto riassuntivo delle tariffe TARI predisposto dall'U.O. Risorse tributarie sulla base del piano finanziario consolidato dall'U.O. Ambiente, validato dal soggetto incaricato dotato di adeguati profili di terzietà e approvato da questo Consiglio nella seduta del 23 aprile 2024.

VISTO CHE l'approvazione delle tariffe della TARI è attribuita al Consiglio comunale dal comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla citata legge 147/2013 (commi 641–666), così come confermata e parzialmente modificata dalle norme successive, stabilisce che:

- il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- l'ente è tenuto ad osservare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione di quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi ai quali devono provvedere, a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).

DATO ATTO CHE il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116:

- ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato.

TENUTO CONTO CHE il comma 5 *quinquies* dell'articolo 3 del Dl 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazione nella legge 25 febbraio 2022 n. 15 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

RILEVATO CHE le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- i Comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del Dlgs n. 152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani);
- i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono

stabiliti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

- i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-*quater* al Dlgs n. 152/2006;
- sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-*quinquies* al Dlgs n. 152/2006 con esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del Dpr 158/99, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera b- sexies) dello stesso Dlgs 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani.

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 58 in data 27 aprile 2023.

RITENUTE congrue le tariffe per entrambe le macro categorie di utenza (domestiche e non domestiche) al fine di garantire la copertura integrale dei costi stimati dal Pef 2022-2025, così come aggiornato applicando le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2, fermo restando che la stima del gettito deve intendersi suscettibile di variazione costante in ragione del modificarsi dinamico e continuo del quadro complessivo dei contribuenti iscritti e della relativa base imponibile.

CONSIDERATO che, in relazione alle intervenute variazioni del quadro complessivo dei contribuenti iscritti e della relativa base imponibile, si è provveduto a modificare la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio integrato dei rifiuti, nella misura del 57% (+2% rispetto al 2024) a carico delle utenze domestiche e del 43% (-2% rispetto al 2024) a carico delle utenze non domestiche, in conformità alle rilevazioni statistiche indicate come "criteri" razionali dalle linee guida elaborate dal Mef nel 2013.

CONSIDERATO, altresì, che, nell'elaborazione delle tariffe Tari per l'anno 2025, i coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti (Ka e Kb per le "domestiche", Kc e Kd per le "non domestiche"), per ciascuna delle due macrocategorie, sono stati utilizzati nella medesima misura differenziata applicata lo scorso anno per agevolare, in particolare, come previsto dall'art. 4 comma 2 del citato DPR 158/99, le categorie (A2, A3, A4, A5, A6 con maggior numero di occupanti), utilizzando i parametri, rispettivamente, medi e massimi.

DATO ATTO che le linee guida del ministero dell'economia e finanze, nella determinazione dei valori applicabili ai sensi del DPR 158/99, evidenziano che una scelta del Ps (percentuale scelta) inferiore a 85% non comporta una "specifica rilevazione dei coefficienti di produttività".

TENUTO CONTO CHE

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento, approvato da questo Consiglio con atto n. 58 del 27 aprile 2023, si rinvia alle norme legislative inerenti la TARI), allo "statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;
- il comma 666 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- il comma 7 dell'articolo 19 del citato Dlgs 504/92 è stato modificato dall'art. 38-bis del DL 26 ottobre 2019 n. 124, stabilendo che la misura del tributo provinciale Tefa di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia;
- il tributo provinciale Tefa sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Monza e Brianza sull'importo del tributo, nella misura del 5 %.

TENUTO CONTO, altresì, che le tariffe entrano in vigore a partire dall'1/1/2025, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

RITENUTO di approvare per l'anno 2025 e con le motivazioni in narrativa, le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI tributo", determinate sulla base del piano finanziario 2022-2025, consolidato dall' U.O Ambiente, validato dal soggetto incaricato (dotato di adeguati profili di terzietà) e approvato da questo Consiglio nella seduta del 23 aprile 2024 e delle utenze risultanti attive alla data di inizio dell'iter di approvazione in parola (31 marzo 2025).

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif.

CONSIDERATO, che l'articolo 1 comma 689 della legge n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, il pagamento tramite modello PagoPa nonché le seguenti scadenze di pagamento previste nel richiamato regolamento approvato da questo Consiglio con atto n.58 del 27 aprile 2023:

TARI	Acconto / rata unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

VISTO CHE il piano finanziario, approvato da questo Consiglio per il periodo 2022-2025 nella seduta del 23 aprile 2024 prevede un costo totale del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2025, da coprire tramite tariffa, pari ad € 4.543.707,35, di cui € 2.330.211,04 per costi fissi ed € 2.213.496,31, per costi variabili, al netto delle detrazioni per l'anno 2025, di cui al punto 1.4 della determinazione Arera 27 marzo 2020 n. 2 DRIF/2020, pari ad € 301.551,43, opportunamente incrementate rispetto all'anno precedente, grazie all'extra gettito generato dall'attività di recupero evasione ed effettivamente riscosso nel 2024 nonché al maggiore contributo erogato dal MIUR.

RITENUTO di dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025.

DATO ATTO CHE

- in relazione alle intervenute variazioni del quadro complessivo dei contribuenti iscritti e della relativa base imponibile, si è provveduto a modificare la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio integrato dei rifiuti, nella misura del 57% (+2% rispetto al 2024) a carico delle utenze domestiche e del 43% (-2% rispetto al 2024) a carico delle utenze non domestiche, in conformità alle rilevazioni statistiche indicate come "criteri razionali" dalle linee guida elaborate dal Mef nel 2013;
- per la graduazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti Ka e Kb, rispettivamente per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche, dei coefficienti Kc e Kd, rispettivamente per il calcolo della parte fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, nella medesima misura differenziata applicata nel 2024, utilizzando quelli stabiliti nelle tabelle 1a, 2, 3a, 4a di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e garantendo quanto previsto dal comma 658, della legge 147/2013, in merito alla valorizzazione della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

- per effetto dell'introduzione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale, la Tari dovuta dai banchi di mercato è stata assorbita dal canone mercatale stesso.

RITENUTO, di stabilire, anche per l'anno 2025 le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), in due rate:

- 16/06/2025 per l'acconto (50%), calcolata sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2024;
- 16/12/2025 per il saldo (50%), calcolata sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025
- 16/06/2025 per l'eventuale pagamento in unica soluzione.

VISTI

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 15 che, adottata dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in data 18 gennaio 2022, stabilisce una serie di obblighi e standard ai quali i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti e il Comune, in quanto ente impositore nonché titolare sia dell'entrata che del servizio di gestione tariffe e del rapporto con gli utenti, devono uniformarsi a partire dal 1° gennaio 2023, applicando le disposizioni del testo per la regolazione della qualità del servizio (TQRIF).
- la deliberazione n. 386 che, adottata dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il 3/08/2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"* ha stabilito che, dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 per utenza per la componente UR1.a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 per utenza per la componente UR2.a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

VISTO il richiamato regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 58 in data 27 aprile 2023.

VISTO l'art. 42 del Dlgs n.267/2000;

DATO atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla commissione Bilancio e programmazione economica in data 08.04.2025.

RITENUTO, infine, di dover disporre l'immediata eseguibilità del presente atto, considerati i tempi necessari alla liquidazione delle somme dovute e alla predisposizione delle liste di carico e delle relative lettere informative.

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Servizi finanziari e demografici, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi finanziari e demografici, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'Art. 51 del *Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

Udita la relazione del Vicesindaco F. Romeo.

Intervengono i consiglieri C. Crippa (Con Bosio per Cesano) e M. Santoro (Capogruppo F.I.).

Entra in aula il cons. P.L. Ponti (presenti 25).

Intervengono i consiglieri. P. Vaghi (Capogruppo Vivi Cesano), P. Nicolaci (Capogruppo PD), M. Santoro (Capogruppo F.I.) e C. Crippa (Con Bosio per Cesano).

Il Presidente mette quindi in votazione la deliberazione in oggetto.

PRESENTI N. 25

VOTANTI N. 25

VOTI FAVOREVOLI N. 16

VOTI CONTRARI N. 9 = L. Bosio, C. Crippa, I. Romanò, A. Camisasca, P. Crotta, M. Santoro, E. Grendene, G. Vincenzi, M. Romanò

espressi mediante votazione con sistema elettronico:

DELIBERA

1. che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di stabilire, per l'anno 2025, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), fatta salva l'applicazione, a conguaglio, di eventuali ulteriori componenti aggiuntive stabilite dalla legge:

Utenze domestiche		Tariffa fissa €	Tariffa variabile €
1 .1	Un componente	0.58	34,80
1 .2	Due componenti	0,68	69,60
1 .3	Tre componenti	0,75	86,99
1 .4	Quattro componenti	0,82	113,09
1 .5	Cinque componenti	0,88	139,19
1 .6	Sei o più componenti	0,93	156,15

Utenze non domestiche		Tariffa fissa €	Tariffa variabile €
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,81	0,80
2 .2	Cinematografi e teatri	0,52	0,51
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,72	0,71
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,06	1,04
2 .6	Esposizioni, autosaloni	0,62	0,61
2 .7	Alberghi con ristorazione	1,98	1,95
2 .8	Alberghi senza ristorazione	1,30	1,28
2 .9	Case di cura e riposo	1,51	1,48
2 .11	Uffici, agenzie	1,83	1,80
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,74	0,73
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,70	1,67
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,17	2,14
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	1,00	0,99
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,79	1,75
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,24	1,23
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,70	1,67
2 .20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,11	1,09
2 .21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,32	1,29
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,62	11,42
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	9,21	9,05
2 .24	Bar, caffè, pasticceria	7,59	7,46
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	3,33	3,28
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,15	3,10
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,63	13,39

2 .28	Ipermercati di generi misti	3,31	3,25
2 .30	Discoteche, night club	2,31	2,27

3. di dare atto che:

- in relazione alle intervenute variazioni del quadro complessivo dei contribuenti iscritti e della relativa base imponibile, si è provveduto a modificare la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio integrato dei rifiuti, nella misura del 57% (+2% rispetto al 2024) a carico delle utenze domestiche e del 43% (-2% rispetto al 2024) a carico delle utenze non domestiche in conformità alle rilevazioni statistiche indicate come “criteri razionali” dalle linee guida elaborate dal Mef nel 2013;
 - per la graduazione delle tariffe sono stati applicati i “coefficienti potenziali di produzione Ka e Kb (medi) e i coefficienti potenziali di produzione Kc e Kd (massimi), rispettivamente per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche, nella medesima misura differenziata applicata nel 2024, utilizzando quelli stabiliti nelle tabelle 1a, 2, 3a , 4a di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e garantendo quanto previsto dal comma 658, della legge 147/2013, in merito alla valorizzazione della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
 - per effetto dell'introduzione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale, la TARI dovuta dai banchi di mercato è stata assorbita dal canone mercatale stesso;
 - dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in €/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - 0,10 €/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - 1,50 €/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
4. di stabilire, per l'anno 2025, le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), in due rate, con scadenza 16/06/2025 per l'acconto (50%), calcolata sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2024 e 16/12/2025 per il saldo (50%), calcolata sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025 e con possibilità di pagamento in unica soluzione (16/06/2025);
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi della legislazione vigente richiamata nella premessa del presente provvedimento;
6. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il responsabile del procedimento è Enrico Pintaldi

Quindi, con successiva votazione:

PRESENTI N. 25

VOTANTI N. 25

VOTI FAVOREVOLI N. 16

VOTI CONTRARI N. 9 = L. Bosio, C. Crippa, I. Romanò, A. Camisasca, P. Crotta, M. Santoro, E. Grendene, G. Vincenzi, M. Romanò

espressi mediante votazione con sistema elettronico:

DELIBERA

7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. – Dlgs 18.08.2000 n. 267.

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo trascritto e depositato agli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Vincenzo Bacino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Segretario generale
Dr. Giampaolo Zarcone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate